XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 41 del 27 novembre 2024 ha approvato, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione alla proposta di legge n. 170 del 30 luglio 2024, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 570 del 30 luglio 2024, concernente: "MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO", l'ordine del giorno n. 198 concernente:

IMPEGNO DA PARTE DEL PRESIDENTE ROCCA E DELL'ASSESSORE
COMPETENTE A PREDISPORRE LE SEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE 6
AGOSTO 2007, N. 13 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE,
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999 (ORGANIZZAZIONE
DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE
MODIFICHE)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche);
- la crescita della domanda turistica sul territorio laziale a fronte dell'offerta limitata delle strutture esistenti;
- la risorsa importante per la Regione Lazio di attrattiva del turismo, fonte indiscussa insieme all'agricoltura di sviluppo economico regionale;
- l'articolo 23, comma 4, della 1egge regionale 13/2007 (strutture ricettive all'aria aperta) il quale deve essere aggiornato secondo le nuove esigenze della richiesta turistica con la possibilità da parte delle aziende di essere competitive al pari di altre Regioni italiane;

CONSIDERATO

di intervenire sull'articolo 23, al comma 4, per le strutture definite (strutture ricettive all'aria aperta) nel seguente modo:

- alla fine della lettera b), del comma 4, dell'articolo 23 dopo la parola "trilocali", sono inserite le seguenti: "per una superficie coperta pari ad un massimo del 30% del lotto di pertinenza";
- alla fine della lettera c), del comma 4, dell'articolo 23 dopo la parola "suolo", sono inserite le seguenti: "per una superficie coperta pari ad un massimo del 30% del lotto di pertinenza";
- dopo la lettera d), al comma 4, dell'articolo 23 inserire la seguente:
 "d bis) realizzazione di attrezzature sportive e di svago per i servizi dell'attività";

PRESO ATTO CHE

le disposizioni di cui sopra trovano applicazione per gli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto come dettato dalla legge regionale 6 agosto 13/2007, andando ad integrare nelle fattispecie di realizzazione anche le attrezzature sportive e di svago a servizio dell'attività in modo da garantire una maggiore offerta al turista, dettando anche i parametri massimi di copertura rispetto al lotto di intervento per la realizzazione di strutture ricettive e di servizio, in quanto non vigente un parametro volumetrico,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

a predisporre le variazioni proposte alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) ed in particolare all'articolo 23, in

modo da migliorare e implementare l'offerta turistica delle strutture esistenti ed in particolare per quelle definite "strutture ricettive all'aria aperta" nel comma 4.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Fabio CAPOLEI) f.to digitalmente Fabio Capolei IL PRESIDENTE DELL'AULA
IL VICE PRESIDENTE
(Giuseppe Emanuele CANGEMI)
f.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO (Ing. Vincenzo IALONGO) f.to digitalmente Vincenzo Ialongo